

Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 (BUR n. 108/2007)

**NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE
DELL'ORDINE**

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti nel Veneto, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine nonché per le rispettive finalità sociali e statutarie.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 le associazioni promuovono e organizzano le seguenti iniziative:

- a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria;
- c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.
- c bis) realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale. ⁽¹⁾

Art. 2 - Contributi alle Associazioni.

1. La Giunta regionale concede contributi alle sezioni del Veneto delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 per programmi di attività afferenti alle iniziative previste al comma 2 dell'articolo 1.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, definisce ogni anno modalità e termini per la presentazione delle domande ed i criteri di riparto dei contributi.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

1() Lettera aggiunta da comma 1 art. 10 legge regionale 2 aprile 2014, n.
11.